



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



**Allegato 1**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**SERVIZIO PRODUZIONI**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**

**REG. (CE) N. 1698/2005**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA  
MISURA 215 - PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**ANNUALITÀ 2014**

## INDICE

<b>1. CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	3
<b>2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	4
<b>3. DOTAZIONE FINANZIARIA</b> .....	7
<b>4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b>	
4.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.....	7
4.2 Compilazione e presentazione delle domande .....	7
4.3 Termine di presentazione delle domande.....	9
4.4 Presentazione della copia delle domande.....	9
4.5 Posta Elettronica Certificata (PEC).....	10
<b>5. MODIFICA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO</b> .....	10
<b>6. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO</b> .....	11
<b>7. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI</b> .....	12
<b>8. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI</b> .....	12
<b>9. IMPEGNI DI CONDIZIONALITA' E DI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI</b> .....	13
<b>10. ITER PROCEDURALE</b> .....	14
<b>11. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IMPEGNI 2013</b> .....	14
<b>12. ANALISI LATTE</b> .....	15
<b>13. RICORSI</b> .....	15
<b>14. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI</b> .....	16

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni per la compilazione delle domande di pagamento devono essere utilizzate dagli imprenditori agricoli che presentano domanda di pagamento per la Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna.

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si fa riferimento al documento "Modifica disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la Misura 215 - Pagamenti per il benessere degli animali – Annualità 2011 emanate con Determinazione del Direttore del Servizio produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 29924/916 del 7 dicembre 2011, in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti:

- Finalità e obiettivi della misura;
- Periodo d'impegno;
- Criteri di ammissibilità/esclusione;
- Tipologia e importo degli aiuti;
- Impegni dei beneficiari;
- Controlli;
- Riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- Informativa trattamento dei dati personali.

Si ricorda che il periodo di impegno della Misura 215 ha durata di 5 anni, dal 15 settembre 2011 fino al 14 settembre 2016, che si estende pertanto oltre il periodo dell'attuale programmazione 2007-2013.

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è in fase di predisposizione e prevede anche per la Misura 215 il suo adeguamento al quadro giuridico della nuova programmazione.

Si ricorda, altresì, che la scheda di Misura 215 prevede che qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito (*cf. punto 9 delle presenti disposizioni*).

La disponibilità delle risorse complessive, necessarie all'attuazione della Misura 215 nelle annualità 2014 e 2015 è subordinata all'approvazione, da parte della Commissione Europea, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna.

Infatti, le disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale emanate con Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 all'art. 3 "Ammissibilità di alcuni tipi di spesa" prevedono la possibilità che le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito anche della Misura 215, sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, nei casi specificati nello stesso articolo 3, ossia:

- per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura pertinente del PSR 2007/2013 è già esaurita
- se relative a pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015
- che tali spese siano previste nel Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014/2020
- che si applichi il tasso di partecipazione del FEARS come fissato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per la corrispondente Misura così come individuata nell'allegato 1 dello stesso Regolamento
- che lo Stato Membro assicuri che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e controllo.

Per quanto sopra esposto, l'erogazione finale dell'aiuto sarà subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020.

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 della Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Accordo Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/007/SR10/C10 del 16 gennaio 2014 concernente Proposta di riparto Fondi Feasr 2014-2020;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii.;
- Nota della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea, Ref. Ares(2011)1267712 del 25 novembre 2011, con la quale comunica all'Autorità di gestione che è accettata la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo 2007-2013, con la quale è stata introdotta la misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 284/DecA/7 del 27.02.2013. Regime regionale di condizionalità. Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Recepimento dell'art. 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Disposizioni regionali 2013;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";

- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1047/DecA/36 del 31 maggio 2011 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"- Annualità 2011";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2101/DecA/102 dell'1 dicembre 2011 recante per oggetto: PSR 2007/2013. Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali. Integrazione delle disposizioni di cui al Decreto n. 1047/DecA/36 del 31 maggio 2011 e s.m.i.;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 362/DecA/20 dell'8 aprile 2014 recante per oggetto: PSR 2007/2013. Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali. Concernente ulteriori integrazioni delle disposizioni di cui al Decreto n. 1047/DecA/36 del 31 maggio 2011. Annualità 2014 e 2015;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2103/DecA/104 del 2 Dicembre 2011 concernente Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/22 del 6 luglio 2010. Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e ss.mm.ii.;
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 11872-378 del 7 giugno 2011 riguardante l'affidamento ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Determinazione del Direttore del Servizio produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 29924/916 del 7 dicembre 2011 riguardante la Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali. Modifica delle disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Annualità 2011;
- Circolare AGEA n. 7 dell'11 febbraio 2014 prot. n. UMU.2014.275 avente per oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014 e s.m.i.;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Sardegna, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del servizio competente e debitamente pubblicizzati.

### **3. DOTAZIONE FINANZIARIA**

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione che verrà assegnata nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, attualmente in fase di predisposizione, alla Misura 215, per quanto necessario per i pagamenti da effettuare dopo il 1° gennaio 2014 e che non trovano copertura con la pertinente dotazione finanziaria riservata nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Il tasso di partecipazione del FEASR nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 verrà stabilito ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, Articolo 59 "Partecipazione del Fondo", applicabile alla Misura in questione e per i pagamenti da effettuare con i fondi della nuova programmazione.

### **4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

#### **4.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale**

Gli imprenditori agricoli che intendono presentare domanda di pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005, modificate con circolare ACIU.2012.90 del 29.02.2012 (Titoli di conduzione) ed ulteriori integrazioni fornite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

#### **4.2 Compilazione e presentazione delle domande**

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e documenti tra Imprenditori Agricoli e Agenzia Argea si invitano i CAA ad indicare nell'apposito campo previsto nel modello di domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del beneficiario.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

*Aggiornamento Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica:*

Si richiama l'attenzione dei beneficiari dell'aiuto che prima di presentare la domanda di pagamento devono essere comunicate ai Servizi Veterinari almeno le seguenti informazioni distintamente per ciascuna delle specie ovine e caprine, come rilevate nel corso del mese di marzo di ogni anno e con la data in cui è stato effettuato il rilevamento:

- Numero maschi adulti (oltre 12 mesi)
- Numero femmine adulte (oltre 12 mesi)
- Numero maschi della quota di rimonta
- Numero femmine della quota di rimonta
- Capi totali presenti in allevamento Marcati/da marcare individualmente
- Totale agnelli da macello marcati collettivamente (da non computare nei "Capi totali presenti in allevamento Marcati/da marcare individualmente").

Inoltre, nel corso dell'anno ciascuno spostamento degli animali deve essere registrato nella BDN riportando almeno le seguenti informazioni:

- il numero di animali spostati
- il codice di identificazione dell'azienda di partenza
- la data di partenza
- il codice di identificazione dell'azienda di arrivo
- la data di arrivo.

In questo caso le informazioni sono registrate in BDN direttamente dal detentore entro 7 giorni dall'evento ovvero da uno dei soggetti delegati.



In quest'ultimo caso la registrazione in BDN viene effettuata dai soggetti delegati entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del detentore.

Pertanto, si richiama l'attenzione sul rispetto degli impegni stabiliti dall'Atto A8 della condizionalità relativo al sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini, che prevede, tra l'altro l'obbligo di registrazione delle suddette informazioni (ivi comprese le movimentazioni) sia nel Registro Aziendale che nella BDN.

#### 4.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura dei termini sul sito Internet istituzionale della Regione Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

Per l'annualità 2014, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **9 giugno 2014**.

Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **9 giugno 2014** sono irricevibili.

#### 4.4 Presentazione della copia delle domande

Entro il 30 giugno 2014 l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e con timbro e firma del responsabile di sede del CAA;
- b. Nel caso in cui il detentore degli animali sia diverso dal proprietario dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme allo schema di cui all'allegato D (Modello di dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda di pagamento) delle presenti Disposizioni;
- c. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti a. e b. relativi a più domande).

L'oggetto della documentazione di cui ai punti a. e b. da inviare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio deve essere il seguente:

"Domanda per la Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2014".

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o inviare la copia della domanda e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà

considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

#### 4.5 Posta Elettronica Certificata (PEC)

La documentazione prevista dalle presenti disposizioni può essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi distintamente per ciascun Servizio Territoriale di Argea Sardegna:

Servizio Territoriale	Indirizzo Casella di Posta Elettronica Certificata
Servizio Territoriale del Basso Campidano	ST.BassoCampidano@pec.AgenziaArgea.it
Servizio Territoriale del Medio Campidano	ST.MedioCampidano@pec.AgenziaArgea.it
Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente	ST.Sulcis@pec.AgenziaArgea.it
Servizio Territoriale dell'Ogliastra	ST.Ogliastra@pec.AgenziaArgea.it
Servizio Territoriale dell'Oristanese	ST.Oristanese@pec.AgenziaArgea.it
Servizio Territoriale del Nuorese	ST.Nuorese@pec.AgenziaArgea.it
Servizio Territoriale del Sassarese	ST.Sassarese@pec.AgenziaArgea.it
Servizio Territoriale della Gallura	ST.Gallura@pec.AgenziaArgea.it

Infatti, la trasmissione della documentazione sottoscritta, scannerizzata e accompagnata dal documento di identità, anche questo scannerizzato, effettuata mediante la Posta Elettronica Certificata, equivale, nei casi previsti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta raccomandata con avviso di ricevimento.

#### 5. MODIFICA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) N. 1122/2009 ed entro i termini stabiliti dalla circolare AGEA n. 7 dell'11 febbraio 2014 prot. n. UMU.2014.275 gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare o aggiungere dei codici di allevamento dichiarati;
- d. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- e. modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le suddette variazioni se necessario dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il **9 giugno 2014**.

Pertanto le domande di modifica presentate oltre il **9 giugno 2014** sono irricevibili.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

#### **6. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

La domanda di pagamento o una parte di essa può essere revocata, in qualsiasi momento, per iscritto ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 65/2011.

In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente misura.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di pagamento comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

La revoca totale della domanda di pagamento comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Si precisa che è possibile adeguare l'impegno in diminuzione, fino al 25% delle UBA ammesse a premio il 1° anno, senza che il beneficiario debba restituire gli importi già erogati per la parte di impegno ridotto.

Il beneficiario può adeguare l'impegno sia al momento della presentazione delle domande di pagamento con finalità "adeguamento impegno" o comunque in qualsiasi momento come revoca parziale (procedura on line tramite portale SIAN oppure con una comunicazione scritta al Servizio territoriale di ARGEA di revoca parziale).

La comunicazione di revoca scritta deve essere notificata dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio.

L'oggetto della documentazione da inviare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio deve essere il seguente:

“Comunicazione di revoca - domanda di pagamento per la Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali – 2014”.

#### **7. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Sono riconosciute, in particolare, le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii.

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d. calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

Si precisa che al fine di favorire la ricostituzione, anche parziale, del gregge che ha subito riduzioni per cause di forza maggiore, l'allevatore può reintegrare durante il quinquennio di impegno il numero di animali ammessi all'aiuto, eventualmente deceduti.

L'oggetto della documentazione da inviare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio deve essere il seguente:

“Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanze eccezionali - domanda di pagamento per la Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali – 2014”.

#### **8. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda (animali e/o superfici) ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

L'oggetto della documentazione da inviare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio deve essere il seguente:

“Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di pagamento Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali – 2014”.

#### **9. IMPEGNI DI CONDIZIONALITA' E DI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI**

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 284/DecA/7 del 27.02.2013. Regime regionale di condizionalità. Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Recepimento dell'art. 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Disposizioni regionali 2013, e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

Sono considerati altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale:

1) obblighi derivanti dall'applicazione della Decisione della Commissione europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai “requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazione durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali”, attuata a livello regionale con determinazione n. 335 del 2 aprile 2012 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

2) obblighi direttamente applicabili a livello di azienda agricola compresi nell'Allegato III del Reg. (CE) n. 183/2005 e nell'allegato III del Reg. (CE) n. 853/2004.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni di benessere animale esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

Gli impegni pluriennali contratti a partire dall'annualità 2011 che si estendono oltre l'attuale periodo di programmazione potranno essere adeguati al quadro giuridico della futura programmazione. Qualora il

beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

#### 10. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione di tutti i documenti nei casi previsti.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o inviare la documentazione deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

La domanda di pagamento viene trattata, nei limiti del possibile, in modo automatizzato e i controlli sono eseguiti con incrocio delle informazioni presenti nelle Banche Dati della Pubblica Amministrazione.

#### 11. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IMPEGNI 2013

Entro il **30 settembre 2014** il beneficiario deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Esclusivamente i beneficiari i cui controlli periodici degli impianti di mungitura non sono eseguiti dai tecnici dell'Agenzia Laore Sardegna devono consegnare: copia fotostatica delle schede di Controllo impianto mungitura meccanica rilasciate da tecnici specializzati in base ai controlli periodici effettuati sugli impianti relativi all'anno d'impegno 2013 di cui al punto a.1) mungitura meccanica del paragrafo 9 "Impegni dei beneficiari" del bando relativo alla Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali conforme allo schema di cui agli allegati Mungitrice 1 e Mungitrice 2 (1° e 2° controllo);
- b. Esclusivamente i beneficiari i cui esami del contenuto delle cellule somatiche del latte massale non sono eseguiti dal Laboratorio del latte dell'ARAS devono consegnare: copia fotostatica dei referti mensili delle analisi del contenuto di cellule somatiche relativi all'anno d'impegno 2013 (15 settembre 2013 – 14 settembre 2014) di cui al punto c.2 del paragrafo 9 "Impegni dei beneficiari" del bando relativo alla Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali;
- c. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;

La documentazione deve essere presentata con nota di trasmissione contenente almeno i seguenti dati identificativi del richiedente: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale e numero di domanda. Allo scopo può essere utilizzato il modello **Allegato T**: Nota di trasmissione documentazione - domanda di pagamento Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – Impegni 2013", allegato al presente bando.

## 12. ANALISI LATTE

Si ricorda che a partire dall'annata lattiera 2013/2014, Il laboratorio che esegue le analisi del CCS del latte massale deve essere accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) ed iscritto nell'elenco ufficiale dei laboratori di autocontrollo non annessi alle industrie alimentari della Regione Sardegna tenuto presso il Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'Assistenza sociale della Regione.

## 13. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

#### 14. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

**Allegato A:** Associazione coltura–intervento (salvo integrazioni disposte da Agea nell’ambito del fascicolo aziendale)

**Allegato D:** Modello di dichiarazione di assenso del proprietario degli animali alla presentazione della domanda di pagamento da parte del detentore

**Allegato MUNGITRICE 1:** Controllo impianto di mungitura meccanica (1° controllo)

**Allegato MUNGITRICE 2:** Controllo impianto di mungitura meccanica (2° controllo)

**Allegato GESTIONE LETTIERA:** Gestione lettiera nell’ovile

**Allegato CMT:** Monitoraggio delle mastiti sub-cliniche

**Allegato AFFEZIONI PODALI:** Controllo delle affezioni podali

**Allegato AFFEZIONI PODALI CAPI POSITIVI:** Registrazione capi positivi

**Allegato T:** Nota di trasmissione documentazione

**Allegato Revoca parziale**

**Allegato Revoca totale**

**Allegato Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

**Allegato Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (decesso)**

**Allegato Trasferimento impegno (acquisto bestiame/cessione azienda)**

**Allegato Trasferimento impegno (decesso)**

**Allegato Richiesta correttiva**

**Allegato Richiesta prosecuzione impegno**